



ISTITUTO Comprensivo "SAC. R. CALDERISI"

VIA T. TASSO 81030 VILLA DI BRIANO (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-MAIL: ceic84000d@istruzione.it e-MAIL certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.gov.it codice ufficio : UFZ.QUI tel 081 5041130

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0007568 del 04/11/2019
08-1 (Uscita)



REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

ISTITUTO COMPRENSIVO "R. CALDERISI" DI VILLA DI BRIANO
Approvato dal CONSIGLIO D'ISTITUTO con delibera n. 259 del 30/10/2019

Al personale docente
Al Dsga
Al personale Ata
Ai genitori
Agli alunni
All'albo on line
Al sito web- Sez. regolamenti

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.259 in data 30/10/2019, affisso all'albo web e pubblicato sul sito web dell'Istituto, parte integrante del Regolamento d'istituto.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Articolo 1. Obbligo della tutela della salute dei non fumatori.

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa che tutela della salute dei non fumatori nei locali scolastici soggetti al divieto di fumo.

I riferimenti normativi principali sono:

Legge 11/11/1975, n.584

Legge 24/11/1981, n.689

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995

Circolare Ministero Sanità 28/2/2001, n.4

Legge 28/12/2001, n.448, art.20

Legge 16/1/2003, n.3, art.51 come modificato dall'art.7 della L.31 ottobre 2003, n.306 e Provvedimento attuativo e come modificato dall'art. 4 della L.12 settembre 2013, n.104.

Articolo 2. Aree scolastiche in cui vige il divieto.

Il divieto di fumo si applica in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, palestre, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito di sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, ufficio del dirigente, ed ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici.

Tale divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto (spazi antistanti gli ingressi, cortili, androni, passaggi).

E' vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

Articolo 3. Incaricati per la vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni.

Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti dell'Istituto le persone cui assegnare l'incarico di vigilanza sul divieto di fumo, di accertamento e di contestazione delle infrazioni relative.

Apposita segnaletica riporta i nominativi degli incaricati delegati dal Dirigente.

Articolo 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. E' compito dei responsabili preposti:

Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico per le diverse sedi che costituiscono l'Istituto Comprensivo R. Calderisi nelle persone di:

-Il direttore dei servizi generali ed amministrativi ff Sig.ra Buompane Antonella, prof.ssa Emilia Puoti, Collaboratore scolastico Virgilio Antonio relativamente alla Sede centrale – Secondaria di I grado via T. Tasso;

-le docenti Bamundo Michelina e Romagnuolo Maria relativamente al padiglione A della Scuola primaria in via L. Santagata,

-la docente Diana Maria Giovanna e il collaboratore scolastico De Angelis Pasquale relativamente al Padiglione B della Scuola primaria in via L. Santagata;

-le docenti Cantile Margherita e Del Greco Maria per le classi V della Scuola primaria ospitate in via T. Tasso;

-le docenti De Santis Roberta e Gallo Patrizia relativamente alla scuola dell'infanzia in via Del Tramonto.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Articolo 5. Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6. Procedure per l'accertamento e la contestazioni delle infrazioni.

Infrazioni per gli alunni.

In caso di trasgressione si procederà come di seguito indicato:

L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione in triplice copia, di cui una sarà consegnata al trasgressore.

Il coordinatore di classe consegnerà una copia del modulo di contestazione alla famiglia del trasgressore. Per la prima volta il coordinatore notificherà sul registro di classe la sanzione dell'ammonimento. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

L'alunno che violerà il divieto di fumo potrà essere sanzionato con una pena pecuniaria da € 27,50 a € 275,00.

Infrazione per il personale scolastico (docenti, ATA, ITP) e non (genitori, esperti esterni, visitatori, fornitori).

In caso di trasgressione si procederà come di seguito indicato:

L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione, predisposto dalla scuola in triplice copia, di cui una sarà consegnata al trasgressore.

Per la prima volta l'incaricato notificherà l'infrazione al Dirigente Scolastico.

Il soggetto che violerà di nuovo il divieto di fumo pagherà una sanzione pecuniaria pari a € 25,00, incrementata al doppio in caso di recidiva.

Articolo 7. Procedure per il pagamento della contravvenzione.

Pagamento della contravvenzione.

Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento. Ove non sia diversamente indicato

da specifiche normative, si applica quanto segue:

a) Modello F23 precompilato.

L'incaricato che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.

Verifica dell'avvenuto pagamento.

L'autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento all'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione.

Rapporto al Prefetto.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto su apposito modulo, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni. Il rapporto verrà inoltrato al Prefetto competente direttamente dal Dirigente Scolastico.

Articolo 8. Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'Albo d'Istituto, pubblicato sul sito web dell'Istituto e comunicato a tutti gli interessati.

Articolo 9. Disposizioni finali.

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e non può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993